

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4319

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori **CARUSO Antonino, BUCCIERO
e COSTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 1999

Modifiche alle norme contenute nel Libro IV, Titolo I,
Capo I, del codice di procedura civile in materia di
procedimento d’ingiunzione

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge sottopone alla vostra attenzione una serie di proposte di modifica degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, in materia di procedimento ingiuntivo.

Ciascuna proposta di modifica sarà di seguito analiticamente illustrata, nelle sue motivazioni e nella sua concreta portata, ma occorre dire subito che il reale contenuto innovativo del disegno di legge è nell'articolo 1 che, attraverso l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 633, determina l'estensione di praticabilità della procedura monitoria anche ai casi in cui il destinatario della stessa, cioè il soggetto debitore, è residente all'estero.

Per il resto, infatti, è stata semplicemente colta l'occasione del presente disegno di legge per introdurre modifiche di minor portata, per lo più generate da un'esigenza di «ripulitura» del testo originariamente vigente, in qualche caso raggiunto da pronunce di illegittimità costituzionale.

La necessità della principale modifica (vi è dedicato, come sopra anticipato, l'articolo 1 del disegno di legge) risiede nell'esigenza di consentire la protezione processuale, rapida e forte, che discende dalla procedura monitoria anche con riferimento a quelle operazioni commerciali che vengono svolte con soggetti residenti all'estero.

Le ragioni sono molteplici ed assai evidenti.

Da una parte vi è la constatazione che sono da tempo venuti meno i motivi per i quali risultò a suo tempo consigliabile non estendere anche ai soggetti residenti all'estero una procedura che si caratterizza per la sua rapidità ed immediatezza. Prevaleva, infatti, in quell'epoca, la preoccupazione che il soggetto destinatario del prov-

vedimento non ne venisse a conoscenza in maniera compiuta e tempestiva, tale da consentirgli un esercizio efficace del diritto di tutela delle proprie eventuali ragioni.

Tale preoccupazione è ora pacificamente superata, non solo per ragioni di carattere oggettivo, ma anche risultando pressoché generalizzata l'adesione alle varie convenzioni internazionali che tendono ad uniformare, fra gli Stati, le procedure di notificazione degli atti giudiziari.

Da altra parte, vi è da osservare come le politiche ed i fenomeni di integrazione e di globalizzazione degli eventi economici sono ormai di tale portata da non più consentire che al loro progresso non ne corrisponda uno analogo nell'ambito delle protezioni giudiziarie dei diritti che sono ad essi correlati.

Da altra parte ancora, vi è infine la necessità, discendente dalle precarie condizioni di efficienza del nostro «sistema giustizia» a tutti note, di non trascurare alcuna possibilità per l'individuazione di percorsi giudiziari all'insegna della semplificazione e dell'impegno della minor quantità possibile di risorse.

La procedura monitoria, a parte la sua maggior efficacia, ha requisiti per rispondere a tale esigenza e non vi è dunque ragione alcuna per non avvalersene, anche con riferimento alle controversie di carattere commerciale con soggetti non residenti, controversie il cui numero è peraltro, proprio per le anzidette ragioni, divenuto ben più significativo rispetto ad un tempo.

Vi è poi da aggiungere che la necessità di una modifica legislativa nasce dall'impossibilità di superare la questione in semplici termini giurisprudenziali, come ben si evince dalla recente pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità europee (senten-

za 22 giugno 1999 della quinta sezione, nella causa C-412/97: ED srl contro Italo Fenocchio), che - rigettando il dubbio espresso dal pretore di Bologna - ha stabilito l'astratta compatibilità della norma, così come attualmente è formulata, con il Trattato istitutivo della Comunità europea.

Osservazione conclusiva da svolgere è infine quella riguardante, in senso stretto, il tipo di soluzione adottata, che non confligge in alcuna maniera con i principi che regolano il generale sistema della competenza e della giurisdizione: nel senso che la procedura monitoria risulterà sì praticabile, ma solo a condizione che sussistano i presupposti normativi e contrattuali perché la controversia cui la stessa è applicata sia devoluta alla conoscenza del giudice nazionale.

L'articolo 2, intervenendo sul secondo e terzo comma dell'articolo 641, introduce due tipi di modifiche: il primo, riguardando l'introduzione del maggior termine di novanta giorni per proporre opposizione da parte di soggetto non residente, è complementare con la nuova norma sopra commentata; il secondo, epurando il testo originario dalle parti giudicate non costituzionalmente legittime (sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 31 dicembre 1986) e dal riferimento ai territori soggetti alla sovranità italiana, ha semplice funzione di attualizzazione e semplificazione dello stesso (l'unica ipotesi di provvedimento destinato ad essere notificato a soggetto residente nei detti territori è puramente residuale, riguardando probabilmente solo le ragioni antartiche dove sono allocate le sedi di sperimentazione e ricerca, ed è peraltro coperto dalla previsione contenuta nel terzo comma del nuovo testo).

L'articolo 3 modifica il primo comma dell'articolo 644, anche in questo caso semplificando ed attualizzando il testo con l'unificazione in novanta giorni del termine utile per procedere alla notifica del decreto, senza che lo stesso divenga inefficace.

Lo stesso aggiunge tuttavia ulteriori commi che hanno la rispettiva funzione di:

a) risolvere in radice un problema di interpretazione dell'articolo 188 delle disposizioni di attuazione del codice, che ha generato qualche disparità di orientamento giurisprudenziale (secondo comma del nuovo articolo 644 nel testo proposto). La norma stabilisce che sia competente a pronunciarsi sull'inefficacia del decreto ingiuntivo il giudice che l'ha emesso, se il decreto stesso non è mai stato notificato, ovvero il giudice dell'opposizione se la notifica è viceversa avvenuta, ancorché irregolarmente o intempestivamente;

b) introdurre la competenza alla pronuncia d'inefficacia, ad istanza del ricorrente che si è reso consapevole del sussistente presupposto, anche da parte del giudice cui è riproposta la domanda (comma terzo del nuovo testo proposto). La previsione si coordina con la facoltà stabilita nel primo comma e con il nuovo testo dell'articolo 655 come proposto al successivo articolo 8;

c) prevedere una condizione di proponibilità della domanda di inefficacia, individuata nell'obbligo di preliminarmente notificare di un invito al ricorrente, da parte dell'intimato, a non avvalersi del decreto (comma quarto del nuovo testo proposto). La ragione è del tutto ovvia e coincide, come nel caso dei commi successivi, con un tentativo di degiurisdizionalizzazione;

d) prevedere la possibilità (quinto comma del nuovo testo proposto) che il ricorrente aderisca all'invito con la notifica di uno specifico atto, con il che la vicenda è destinata ad essere conclusa senza intervento del giudice, ma solo attraverso la semplice annotazione dell'inefficacia da parte del cancelliere sull'originale del decreto (tale formalità è necessaria per evitare che, a distanza di tempo, possa essere illegittimamente dichiarata l'esecutorietà dello stesso);

e) regolare la liquidazione delle spese del procedimento, anche attraverso il rim-

borso di quelle sostenute dal ricorrente, quando l'intimato non si reputi soddisfatto della formale e sostanziale rinuncia notificatagli dallo stesso a norma del quinto comma (comma sesto del nuovo testo proposto).

L'articolo 4 assolve, modificando l'articolo 648, a due funzioni: ancora una volta aggiorna il testo, epurandolo della parte che la Corte costituzionale ha giudicato illegittima con la sentenza n. 137 del 4 maggio 1984 (la Corte ha, per la verità, sollevato un distinguo che ha più carattere scolastico che altro, tant'è che appare senz'altro meglio risolutiva la pura e semplice eliminazione di quanto originariamente previsto), oltre che ancora una volta risolvendo un problema di interpretazione giurisprudenziale. Si dubita, per la verità, che il testo degli articoli 180 e 183 del codice di procedura civile sia suscettibile di molteplici interpretazioni, ma fatto è che alcuni giudici hanno tuttavia ritenuto che la sede per la decisione sulla richiesta di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto fosse quella dell'udienza di prima comparizione (articolo 180 del codice di procedura civile) e non già quella dell'udienza di prima trattazione della causa (articolo 183 del codice di procedura civile), come non solo è naturale che sia ma come anche semplicemente è, alla luce di una leale lettura della norma.

Non si dubita che i propositi sottesi a tali decisioni siano stati anche da un certo punto di vista encomiabili (cercare di anticipare uno dei momenti nodali della decisione di questo tipo di controversie), ma sembra invece che sia sfuggito come il procedimento monitorio già di per sé abbia la caratteristica della sommarietà di disamina delle questioni, senza quindi che alcuno avverta la necessità che a tale sommarietà si aggiunga l'ulteriore sommarietà, quale è quella che deriva, per esempio, dalla mancata audizione delle parti (il momento processuale a ciò deputato è, per l'appunto, quello della prima udienza di trattazione della causa). Per non dire, poi, dell'inammissibile disparità di

trattamento che è generata dalla discordanza fra i vari orientamenti giurisprudenziali (i cosiddetti «riti locali»).

La soluzione prescelta è quella dell'indicazione, univoca, della prima udienza di trattazione (prevista dall'articolo 183 del codice di procedura civile) quale sede deputata all'esame e alla decisione (anche) delle questioni inerenti la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.

L'articolo 5 modifica l'articolo 649, ampliandone significativamente i contenuti.

È intanto nuovamente introdotta la previsione della cauzione, ma in senso esattamente opposto a quanto originariamente previsto dall'articolo 648: la cauzione è infatti immaginata a tutela della parte opposta che, raggiunta dall'esecutorietà provvisoria del provvedimento (sia essa originariamente data al momento dell'emissione del decreto, ovvero sia concessa in sede di opposizione), può chiedere che - a fronte del suo spontaneo pagamento - venga costituita una cauzione da parte dell'opposto a garanzia dell'eventuale restituzione delle somme pagate e delle spese.

Non sfugge ai proponenti la delicatezza della questione (ancora una volta, anche, sotto il profilo costituzionale), ma la stessa sembra senz'altro meritevole di una attenta valutazione dei pro e dei contro che la previsione può consegnare ai cittadini. Si è quindi ritenuto di sottoporla ad un serio e sereno esame, per verificare se i suoi contenuti di bilanciamento e di temperamento dei contrapposti interessi siano meritevoli di condivisione, o meno.

L'articolo 6 introduce modifiche all'articolo 650, riallineandone il testo conformemente al dettato della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 20 maggio 1976 ed aumentando a quaranta giorni il termine, decorrente dal primo atto di esecuzione, oltre il quale non è più ammessa l'opposizione tardiva. Preso in considerazione, in pratica, il caso dell'intimato che giustificatamente non abbia avuto notifica del decreto ingiuntivo e che dello stesso abbia avuto

notizia solo attraverso l'avvio dell'esecuzione da parte del creditore, è parso più razionale che allo stesso fosse assegnato un termine per l'opposizione tardiva non diverso da quello (di quaranta giorni) ordinariamente previsto.

Anche l'articolo 7, modificando l'articolo 653, da una parte ne riallinea il testo conformemente alle indicazioni contenute nella citata sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 1986 e, dall'altra parte, uniforma la portata della previsione contenuta nel secondo comma (riguardante il caso dell'opposizione «accolta solo in parte») rispetto a quella già contenuta nel precedente articolo 652.

Il problema in sostanza riguarda la validità (o meno) dell'ipoteca iscritta in forza del decreto ingiuntivo, nel caso in cui questo venga in parte revocato o risulti comunque minore la somma dovuta, rispetto a quella ingiunta, all'esito dell'opposizione.

La modifica che il nuovo testo introduce rende esplicita la previsione di validità dell'ipoteca a suo tempo iscritta, sia pur con l'obbligo di annotarne la riduzione presso i registri immobiliari (analogamente alla prescrizione contenuta nell'articolo 652), e anche in questo caso risolve un problema di contrapposizione fra diverse tendenze giurisprudenziali: la parte prevalente dei giudici che sono stati chiamati ad affrontare il problema ha infatti inteso che tra quegli «atti di esecuzione già compiuti» di cui parla l'articolo 653 vi sia anche l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale che, in quanto atto teso a procurare il privilegio del creditore sul ricavato del realizzo del bene, deve essere intesa come atto «logicamente» d'esecuzione; per contro, altri giudici hanno viceversa ritenuto che la differenza fra le previsioni contenute nell'articolo 652 e

nell'articolo 653 non dovesse essere affatto considerata casuale, essendo invece precisa testimonianza di una differente volontà regolatrice da parte del legislatore.

A parte l'intrinseca convenienza che viene dal rimuovere una difformità interpretativa, generante un'aleatorietà di cui sono chiamati a far le spese solo i cittadini, va precisato che nell'individuazione della soluzione proposta non si è tenuto conto del fatto che essa sia conforme a quella adottata dalla giurisprudenza prevalente, giacché, sotto il profilo strettamente giuridico, appaiono invero ben più convincenti le argomentazioni a contrario provenienti dalla giurisprudenza minoritaria. Si è viceversa semplicemente considerato come la soluzione proposta appaia più razionale, più aderente ad attualità, oltre che più convincente alla luce di principi di concretezza d'obiettivo dell'azione giudiziaria.

L'articolo 8 introduce un secondo comma all'articolo 655 e regola l'ipotesi dell'ipoteca iscritta in forza di decreto immediatamente esecutivo poi divenuto inefficace per mancata, tempestiva notifica al debitore. La soluzione prescelta è quella della validità di tale ipoteca a condizione che l'inefficacia sia pronunciata dal giudice cui la domanda è riproposta, quindi su istanza dello stesso ricorrente (che, così facendo, inequivocamente dimostra la propria volontà di non volersi avvalere del titolo), e che sia naturalmente provveduto all'annotazione nei registri immobiliari degli estremi del nuovo titolo.

L'articolo 9 stabilisce che l'entrata in vigore della legge segua di novanta giorni la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, come sembra opportuno che debba essere alla luce dell'entità e della tipologia delle modifiche apportate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 633 del codice di procedura civile)

1. Il terzo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 641 del codice di procedura civile)

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«Se l'intimato non è residente nel territorio della Repubblica il termine è di novanta giorni.

Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato, anche d'ufficio, sino a centoventi giorni.

Il giudice liquida le spese nel decreto e ne ingiunge il pagamento».

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 644 del codice di procedura civile)

1. L'articolo 644 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 644. - *(Mancata notificazione del decreto)*. - Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di novanta giorni dalla pronuncia, ma la domanda può essere riproposta.

L'inefficacia del decreto è dichiarata dal giudice che lo ha pronunciato, quando la

notificazione dello stesso non ha mai avuto luogo, ovvero dal giudice avanti al quale è proposto il giudizio d'opposizione, quando la notificazione è avvenuta irregolarmente ovvero decorsi i termini di cui al primo comma.

L'inefficacia del decreto è altresì dichiarata, su istanza del ricorrente, dal giudice cui è riproposta la domanda.

La domanda per la dichiarazione d'inefficacia del decreto ingiuntivo può essere proposta dall'intimato al giudice che l'ha pronunciato solo dopo decorsi quindici giorni dalla notifica al ricorrente di un atto contenente invito a riconoscere l'inefficacia del decreto e a non avvalersi dello stesso.

Il ricorrente, ricevuto l'atto di cui al quarto comma, può comunicare all'intimato la propria incondizionata ed irrevocabile adesione all'invito nello stesso contenuto con atto autenticato dal difensore oppure, negli altri casi, dal cancelliere o da un notaio e notificato entro il termine di quindici giorni. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'atto al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto.

Quando è proposta la domanda di cui al quarto comma, il giudice liquida le spese del procedimento per la dichiarazione di inefficacia del decreto e ne ingiunge il pagamento. L'intimato, cui il ricorrente abbia tempestivamente notificato la propria adesione con l'atto di cui al quinto comma, è condannato al rimborso delle spese».

Art. 4.

(Modifica dell'articolo 648 del codice di procedura civile)

1. L'articolo 648 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 648. - *(Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione)*. - Il giudice, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, con ordinanza non impugnabile pronunciata alla

prima udienza di trattazione della causa o in qualsiasi altra successiva, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'articolo 642».

Art. 5.

(Modifica dell'articolo 649 del codice di procedura civile)

1. L'articolo 649 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 649. - *(Sospensione dell'esecuzione provvisoria e imposizione della cauzione)*. - Il giudice, nel caso di decreto concesso a norma dell'articolo 642, su istanza dell'opponente e quando concorrono gravi e specifici motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto, ovvero imporre all'opposto una cauzione che deve essere prestata, con le modalità stabilite nel provvedimento, contestualmente al pagamento delle somme ingiunte o alla consegna delle quantità da parte dell'intimato.

Il giudice, su istanza dell'opponente e quando concorrono giusti motivi, può altresì, con il provvedimento con cui concede l'esecuzione provvisoria del decreto a norma dell'articolo 648, imporre all'opposto una cauzione da prestarsi, nelle quantità e con le modalità stabilite nel provvedimento, contestualmente al pagamento delle somme ingiunte o alla consegna delle quantità da parte dell'intimato.

L'entità della cauzione di cui al primo e al secondo comma non può tuttavia superare il valore della somma ingiunta o della quantità.

Il giudice, nel caso previsto dall'articolo 652 ovvero con i provvedimenti previsti negli articoli 653 e 654, dispone la liberazione della cauzione, stabilendo le relative modalità.

Il giudice, disponendo la liberazione della cauzione e quando concorrono giustificati motivi, può condannare la parte soccombente nel giudizio di opposizione a corri-

spondere all'altra parte, a titolo di indennizzo, un importo ulteriore rispetto alle somme dovute o a quello indicato a norma dell'articolo 639. La misura dell'indennizzo non può essere superiore ad un decimo della cauzione prestata dal ricorrente.

In ogni altro caso diverso da quelli previsti al quarto comma ovvero quando, pur ricorrendo gli stessi, il giudice non vi abbia provveduto, è competente a disporre la liberazione della cauzione il giudice che ha pronunciato il decreto».

Art. 6.

(Modifica dell'articolo 650 del codice di procedura civile)

1. L'articolo 650 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 650. - (*Opposizione tardiva*). - L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non aver potuto tempestivamente provvedervi per caso fortuito o per forza maggiore, ovvero nel caso in cui il decreto non contenga le avvertenze previste dall'articolo 641, primo comma, ovvero per non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. In questi casi l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo 649.

L'opposizione non è più ammessa decorso quaranta giorni dal primo atto di esecuzione».

Art. 7.

(Modifica dell'articolo 653 del codice di procedura civile)

1. L'articolo 653 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 653. - (*Rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione*). - Se l'opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato,

oppure è dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva.

Se l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma l'ipoteca iscritta in base al decreto conserva la sua validità e gli atti di esecuzione già compiuti conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta. Della riduzione dell'ipoteca deve effettuarsi apposita annotazione nei registri immobiliari, contenente indicazione del numero e della data di deposito della sentenza, oltre che del giudice che l'ha pronunciata».

Art. 8.

(Modifica dell'articolo 655 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 655 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

«L'ipoteca iscritta in forza di decreto provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'articolo 642 e dichiarato inefficace a norma dell'articolo 644, terzo comma, conserva la sua validità, qualora il giudice pronunci nuovo decreto per identico titolo. Deve tuttavia effettuarsi apposita annotazione nei registri immobiliari, contenente indicazione del numero e della data di deposito del nuovo decreto».

Art. 9.

(Entrata in vigore della legge)

1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

